TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 116 t.u.i.r.

Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria

Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque residenti. Non sono soggette all'imposta le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1988, non più in vigore dal 1 gennaio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico delle imposte sui redditi
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Titolo	II — Imposta sul reddito delle società
Capo	II — Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti
Sezione	I — Determinazione della base imponibile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-delle-imposte-sui-redditi/art-116-opzione-per-la-trasparenza-fiscale-delle-societa-a-ristretta-base/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it